



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI

Approvato con deliberazione della C.S. n. 192 del 31.12.2018
da ultimo modificato con deliberazione della G.C. n. 49 del 10.03.2025

Art. 1

Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per il personale delle categorie del comparto Regioni ed Autonomie Locali e per il Segretario Comunale.
2. Il servizio di mensa viene erogato in forma sostitutiva attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici.
3. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Dopo l'accreditamento all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del medesimo e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 6.
5. Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3, fino alla concorrenza massima di 10 buoni pasto nel corso di un mese.
6. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
 - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, dalle ore 12,30 alle ore 16,00, come previsto dalle Leggi vigenti;
 - il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2

Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo dei buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.

Art. 3

Diritto al servizio di mensa

1. Ha diritto all'attribuzione dei buoni pasto, il personale dipendente e il Segretario Comunale.
2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano, purché siano prestate nella giornata almeno 8 (otto) ore complessive di lavoro, e vi sia una interruzione dal servizio di 30 minuti e non superiore a 2 ore, nel rispetto dell'orario come previsto all'art.1;
3. Il diritto non spetta nel caso di lavoro straordinario o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza (permessi brevi, debiti orari);
4. In ogni caso il rientro pomeridiano, per essere considerato tale, dovrà avere una durata non inferiore a 2 (due) ore lavorative; analogamente il turno antimeridiano non potrà essere inferiore alle restanti ore fino al raggiungimento delle 8 (otto) ore complessive.
5. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale secondo le stesse modalità stabilite per il personale a tempo pieno.
6. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dal sistema di rilevazione automatizzato delle presenze.

Art. 3 bis

Modalità di erogazione del buono sostitutivo del servizio mensa al personale impegnato nello svolgimento del servizio di Polizia Locale

1. Al personale dipendente impegnato nello svolgimento del servizio di Polizia Locale, il diritto di usufruire dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa spetta al compimento di 6 (sei) ore e 15 (quindici) minuti di lavoro, compreso lo straordinario.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale.
3. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dal sistema automatizzato delle presenze.
4. Non potranno essere erogati più di due buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a settimana.
5. La pausa per la consumazione del pasto è collocata o all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

Art. 4

Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata.
2. Non avranno diritto all'attribuzione del buono i dipendenti in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute o sia prevista una pausa con colazione di lavoro.

Art. 5

Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto è di € 7,00.
2. Il buono pasto:
 - non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
 - può essere utilizzato presso gli esercizi convenzionati;
 - non è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'IRAP per l'Amministrazione in quanto in forma elettronica;

Art. 6

Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della carta elettronica dei Buoni pasto il dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei buoni smarriti o rubati. In seguito a formale denuncia alle Forze di Polizia di Stato e alla Società fornitrice, sarà concessa nuova carta elettronica con l'accredito dei buoni pasto che risultano non consumati alla data del rilascio della carta stessa o dietro indicazioni della Società fornitrice;
2. In caso di deterioramento/smagnetizzazione della carta elettronica dei buoni pasto l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione.

Art. 7

Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata dall'Area Amministrativa successivamente alla maturazione del diritto alla fruizione dei buoni, L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dall'interessato, mediante l'utilizzo del sistema automatizzato di rilevazione presenze;
2. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista sulla carta.
3. dipendenti, da parte loro, sono tenuti ad utilizzare i buoni pasto in numero corrispondente ai rientri effettuati. L'uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche a procedimenti disciplinari.

Art. 8

Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della Manovra di Bilancio 2020, i presenti buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito dei beneficiari, né sono imponibili ai fini previdenziali.

Art. 9

Segretario Comunale.

1. Il Segretario Comunale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane, purché siano rispettati i limiti di cui agli artt. 1 e 3 del presente regolamento e nel limite massimo di 10 buoni mensili. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dall'interessato, mediante l'utilizzo del sistema automatizzato di rilevazione presenze o autocertificazione .

Art. 10 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio ai contratti collettivi di lavoro vigenti.